

161 LA STORIA DEL GOVERNO
Magistrati, a' cui Dio hà commessa,
e raccomandata la difesa dell' onore
del prossimo . Che se sono offesi
gli Ecclesiastici , devono implorare
dal Magistrato, che farà loro buona
giustizia. Se alcuno hà scritto contro
le loro immunità, il Prencipe solo
hà diritto d'informarsene, poiche
le tengono dalla grazia, e liberalità
sua, che non vi è ch'esso, che possi
mantenerveli, non essendo d'altrove
decente, che i privilegiati difendano
da loro propria autorità i privilegi
loro, ne che si giudichino essi
stessi. Mà non si vedono guati di tai
scritti in Italia, in vece che se ne
vedono ogni giorno de' nuovi, che
i Romani seminano contro la potenza
Secolare . Così tanto ànno à
cuore di sminuirla per aummentare
la loro.

D'altrove gli Ecclesiastici non sono
giudici competenti de' libri politici,
e tocca a' Prencipi, che ànno
Stati à governare, di appruovare,
ò rigettare le massime contenute in
tai opre, stando che tai materie non
sono